NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

Art. 17

(Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare

Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Versione in vigore dal 29 luglio 1990, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Estremi	Legge 9 luglio 1990, n. 185
Capo	V — Obblighi delle imprese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sul-controllo-dell-esportazione-importazione-e-transito/art-17-contributo-per-l-iscrizione-nel-registro-nazionale-1-il-contributo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it